



L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEI TERRITORI SOGGETTI ALL'ABBAZIA DI MOGGIO

MIRIAM DAVIDE

L'Abbazia di Moggio esercitava il proprio potere su un territorio molto vasto; i possessi fondiari tra il XIII e il XIV secolo comprendevano ben 146 villaggi, di cui 52 in Friuli, 36 in Carnia, 13 nel Canal del Ferro e ben 45 in Carinzia.¹ Già agli inizi del Duecento l'abbazia aveva possedimenti tra la valle del Gail e quella del Fella, con ampie zone della Carnia, una presenza a Venzone, altre sul medio corso del Tagliamento, rispettivamente a Dignano e a Biauzzo, altre fra Udine, Castions di Strada e Aquileia. I possedimenti aumentarono in modo considerevole attraverso numerose donazioni e attente acquisizioni nel XIII secolo, quando il prestigio dell'abbazia si andò consolidando.²

Dagli inizi del XIV secolo, precisamente dal 1309, l'abate, insieme ai priori di Rosazzo, di Sesto al Reghena e della Beligna, entrò di diritto nel Parlamento friulano accanto ai rappresentanti della nobiltà e delle comunità mentre continuava a far parte della curia patriarcale.³ L'aumentato prestigio politico dell'Abbazia faceva da contraltare alle difficili condizioni economiche che caratterizzarono la vita dei monaci nei primi decenni del Trecento e che erano la conseguenza della cattiva amministrazione degli

abati susseguitisi alla guida del monastero; sembra che anche qui fosse attestata l'abitudine, diffusa anche negli altri cenobi della regione, di amministrare i beni in modo poco accurato. Nel monastero si riponeva inoltre scarsa attenzione anche alla disciplina morale dei monaci. Il papa Giovanni XXII, una volta venuto a conoscenza della grave situazione di instabilità economica dei monasteri friulani e della crisi religiosa che li caratterizzava, aveva deciso di inviare un suo rappresentante con lo scopo di porre ordine nelle abbazie. La scelta era caduta sulla figura di Gilberto da Marano sul Panaro che, dopo aver avvocato a sé la nomina dei monasteri vacanti della diocesi di Aquileia, diede avvio ad un riordino amministrativo; nel quadro di questo processo fu richiesta all'abate di Moggio la compilazione di un inventario preciso delle rendite dell'Abbazia, parte di un progetto più ampio di riorganizzazione delle proprietà e di una codificazione dei diritti iniziata nel 1347 con la promulgazione degli Statuti.⁴

L'abate esercitava la giurisdizione sul territorio ancor prima della redazione statutaria; l'unico limite era dovuto alla mancata possibilità di eseguire sentenze capitali, come si evince da un verdetto pro-

nunciato dai giurati e dal gastaldo del monastero mosacense l'8 settembre del 1330. Il tribunale locale riunito davanti ai capifamiglia di Moggio, Resiutta e Ovedasso, aveva condannato, secondo quelli che erano i privilegi, la giurisdizione e l'antica consuetudine, un assassino accusato anche di aver compiuto furti e di aver appiccato un incendio. La pena prevista, ovvero l'esecuzione capitale, non avrebbe potuto essere eseguita nel territorio soggetto all'Abbazia: come prevedevano le consuetudini, l'abate chiamò il gastaldo di Carnia, che poteva essere rappresentato anche da un suo vicario, il quale avrebbe condotto il reo a Tolmezzo, dove sarebbe poi stato impiccato.⁵ I giurati vengono definiti come *iurates monasterii*, spia del fatto che il tribunale più antico era comunque quello legato all'abate e al capitolo. Sei anni più tardi, nel 1336, la situazione sarebbe cambiata per volontà dell'abate Gilberto da Marano che, dopo aver subito un tentativo di uccisione, aveva chiesto protezione alle comunità della Val Canale. I degani, in qualità di rappresentanti dei villaggi, prestarono giuramento di fedeltà impegnandosi a difendere l'abate Gilberto e i suoi successori da eventuali attacchi esterni, ad eccezione di quelli che avrebbero potuto essere orditi dai patriarchi.⁶ In cambio di questa richiesta il priore aveva deciso di suddividere il governo tra l'abbazia e le comunità di Moggio di Sopra e di Moggio di sotto, che ottennero così di poter avere il tribunale di prima istanza. L'Abbazia godeva tuttavia già dell'investitura del mero e misto imperio da parte del patriarca, ovvero usufruiva del potere giudicante nelle cause civili e in quelle penali, diritto che era stato concesso anche in altre zone d'Italia ai monasteri capaci di costituire

un immenso territorio attraverso le donazioni, gli acquisti e le compravendite di terreni. Nella nomina dell'abate Gilberto del 20 luglio del 1329, il papa Giovanni XXII aveva infatti specificato che gli abati moggesi si sarebbero dovuti occupare dell'amministrazione spirituale e temporale del monastero. L'abate otteneva la giurisdizione temporale giurando la propria fedeltà direttamente al patriarca e, dopo la conquista veneziana del Patriarcato, al doge.

Il 25 ottobre del 1337 l'abate emanò il primo dei due statuti dominicali nel quale era richiesto l'aiuto e il sostegno dei massari chiamati a difendere e aiutare l'abate e i fratelli nelle situazioni di difficoltà: si richiedeva in particolare la cattura diretta di eventuali persone protagoniste di atti violenti nel territorio soggetto alla giurisdizione e la segnalazione di furti compiuti nelle campagne e nelle case. La penale prevista per i malfattori era di natura pecuniaria; parte della multa comminata andava a coloro che avevano denunciato l'accaduto. La somma prevista variava a seconda della persona che aveva sporto denuncia e aveva fermato i condannati: 20 lire di piccoli veronesi andavano a ciascun ufficiale dell'abate mentre la somma di 10 lire di piccoli veronesi era destinata ai massari.⁷

Nella seconda redazione statutaria emanata un mese dopo, il 30 novembre, l'abate affrontò il tema dei rapporti con i massari. Costoro, che vivevano nelle case e lavoravano i terreni di proprietà dell'Abbazia, non avrebbero potuto alienare, vendere o lasciare tramite legati testamentari tali beni. L'abate aveva deciso di specificare che i massari avrebbero potuto perdere l'investitura dei beni nel caso di un'assenza dai luoghi di residenza superiore ad un periodo di sei mesi; in questa circostanza i monaci erano au-

torizzati a concedere i beni ad altri massari, che, in assenza di figli legittimi, potevano essere indicati tra i consanguinei o tra gli altri componenti delle vicinie. Nel terzo capitolo si ribadivano le norme previste nella prima redazione statutaria, stabilendo che nei casi di rissa e più in generale di comportamenti che turbavano l'ordine pubblico i rei dovevano essere catturati e portati dal gastaldo del monastero; nel caso di una mancata denuncia di tali comportamenti, i massari sarebbero incorsi nel pagamento di una penale di 20 soldi da consegnare all'abate. La mancata denuncia di comportamenti che avrebbero potuto mettere in pericolo la comunità era ritenuta ancora più grave, se i reati coinvolgevano la stessa figura del gastaldo e dei decani: in tal caso la pena pecuniaria inflitta sarebbe stata aumentata a 40 soldi.⁸

Coloro che erano stati condannati potevano essere messi al bando dalle terre dell'Abbazia, un territorio che come abbiamo ricordato era molto esteso. L'abate Gilberto ritenne di dover inserire negli Statuti una rubrica nella quale era prevista una condanna di 40 soldi per coloro che favorivano in qualsiasi modo le persone colpite da un provvedimento di bando.⁹ Gli statuti intervenivano anche per regolamentare le attività legate al legname che dovevano essere comunicate all'abate sia dai massari sia da eventuali ecclesiastici. Nel caso di una mancata licenza i contravventori potevano essere puniti con una pena di 25 lire di soldi piccoli.¹⁰

Dopo la redazione statutaria l'abate mosacense iniziò ad esercitare poteri di carattere pubblico, che sarebbero stati poi riconosciuti nel 1354 dal patriarca Nicolò di Lussemburgo. Costui aveva stretto un rapporto di fiducia con l'abate Guido, eletto dopo la

morte per uccisione da parte dei Prampero del priore Gilberto, sin dalla sua cerimonia di insediamento il 21 maggio del 1351 alla quale aveva partecipato il religioso. Attraverso la riconferma della concessione del potere di mero e misto imperio su tutto il Canal del Ferro, il patriarca aveva confermato la giurisdizione dell'abbazia con lo *ius gladii* sulle ville di Moggio, Resiutta, Ovedasso, Villanova, Casasola, Campolaro, Chiusa, Raccolana, Dogna, Pontebba, Resia e Biauzzo e aveva reso di fatto l'Abbazia completamente indipendente dalla provincia della Carnia.¹¹

La popolazione del Canal del Ferro era dunque soggetta all'autorità dell'abate, che si avvaleva della collaborazione dei decani eletti in ogni villa per sovrintendere ai massari, che erano coloni liberi, con talora la proprietà su alcuni beni e senza vincoli di schiavitù connessi alla terra. Costoro erano legati da vincoli di natura fiscale all'Abbazia sia per l'uso dei terreni che lavoravano privatamente sia per l'utilizzo dei beni collettivi. Era l'abate, infatti, a decidere la suddivisione dei boschi e dei pascoli tra le ville soggette al suo dominio. Nel marzo del 1393, ad esempio, fu emanata una sentenza da parte dell'abate per dividere gli alpeggi e le foreste del monte Canin tra gli abitanti di due ville: Oseacco e Resiutta.¹²

Accanto alla figura dei coloni sembra essere stata piuttosto diffusa la figura dei servi di *masnada*, che erano legati alla terra e non godevano interamente dei diritti civili. Lo *status* dei servi di *masnada* è molto complesso sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista sociale perché si estende a realtà molto diverse e complesse. Nel Patriarcato di Aquileia la condizione servile era molto estesa e nei documenti sono numerosi i riferimenti alla presenza di servi ru-

stici, di servi domestici e di servi armati di proprietà delle casate nobiliari e degli enti ecclesiastici; non mancavano anche servi con incarichi importanti di natura amministrativa. Molto probabilmente questo fenomeno può essere ricondotto alla mancata realizzazione nel Patriarcato aquileiese di quelle dominazioni signorili locali, che si costituirono invece nel resto d'Italia e che contribuirono a specificare i rapporti di dipendenza signorili all'interno di un sistema nel quale erano fissati con precisione gli oneri militari, fiscali e giuridici. In Friuli le casate nobiliari e i maggiori enti ecclesiastici mantennero a lungo il potere, che era esercitato anche attraverso l'istituzione stessa della servitù di *masnada*, un rapporto di dipendenza molto personale e serrato. Gli stessi patriarchi utilizzarono persone di condizione servile per incarichi delicati e in uffici di notevole importanza nel tentativo di superare le difficoltà incontrate nell'esercitare il proprio dominio su un territorio dominato da casate in continua tensione tra loro. La servitù di *masnada* non era legata solamente ad una sudditanza politica in generale, né al fatto di lavorare su una terra che apparteneva ad altri proprietari, neppure solamente alla residenza in un determinato ambito territoriale, ma era piuttosto un rapporto di dipendenza individuale e personale, che nel caso della popolazione soggetta all'autorità dell'Abbazia vedeva nell'abate il diretto interlocutore.¹³ Al di là di una teorica differenza dal punto di vista della capacità giuridica, i servi che coltivavano i terreni soggetti all'Abbazia godevano di una condizione economico-sociale del tutto simile a quella dei coloni liberi il cui numero crebbe nel corso del secolo in seguito ad atti di affrancazione collettiva.

Il monastero esercitava la giurisdizione in prima istanza con l'ausilio di sei giudici e di un capitano nominato in rappresentanza dell'abate sulla base di quanto era scritto negli Statuti validi per tutti i territori della giurisdizione.¹⁴ Le sentenze emanate da questi tribunali, sia quelle civili sia quelle criminali, potevano essere messe in discussione dai condannati, che avrebbero potuto esercitare il diritto d'appello presso un altro tribunale, dove esercitava un altro giudice, definito nei documenti con il termine di governatore. Fino al 1402, l'anno precedente alla commenda,¹⁵ l'abate esercitava personalmente le prerogative *in temporalibus*, ma quando gli abati iniziarono a vivere lontano da Moggio presero l'abitudine di affidare i compiti di questa natura ai governatori, persone di fiducia, spesso uomini di diritto laici. Costoro erano rappresentanti dell'abate, che li pagava per l'esercizio della professione e li eleggeva durante il periodo di dominio del patriarca insieme agli altri esponenti della curia patriarcale e durante l'epoca veneziana congiuntamente al Luogotenente della Patria del Friuli. In quest'ultimo periodo il governatore, dipendente direttamente dall'abate, era posto al vertice della giurisdizione *in temporalibus*; si occupava in secondo appello dei giudizi civili e molto probabilmente anche di quelli criminali e giudicava in prima istanza nei casi di liti concernenti i diritti degli orfani in età minore e delle vedove e nelle cause per ottenere gli assegni dotali. Dagli inizi del XV secolo il governatore giudicava su tutti i delitti compiuti all'interno delle mura del monastero e sugli altri fatti in sua presenza ovunque si trovasse. In assenza del vicario *in spiritualibus*, che continuava sempre ad essere nominato dall'abate e che aveva

un suo tribunale, il governatore avrebbe giudicato anche le numerose cause concernenti affitti e livelli. Costui non si occupava mai invece dei processi civili e criminali nei quali fossero coinvolti ecclesiastici che sarebbero invece stati giudicati dal vicario *in spiritualibus*.

I governatori dovevano quindi rappresentare l'Abbazia e avere le competenze necessarie per coprire tutte le esigenze amministrative della giurisdizione abbaziale. Durante il periodo veneziano le sentenze promulgate dai governatori erano definitive salvo l'ultimo appello al Luogotenente della Patria oppure al Provveditore Generale di Palma e alle altre magistrature veneziane.¹⁶

L'amministrazione della giustizia veniva esercitata dall'abate o dai suoi ufficiali, giudici-giurati e gastaldi o degani in rappresentanza delle ville, nel placito o assemblea generale della quale facevano parte anche tutti coloro che avevano raggiunto la maggiore età nella giurisdizione.¹⁷ I giudici-giurati furono presieduti dall'abate fino al 1402, momento in cui passano sotto l'egida di un capitano, che istruiva il processo di primo grado raccogliendo tutti i documenti presentati dalle parti in causa, registrava i giuramenti e si occupava delle intromissioni nei beni dei debitori nel civile mentre nel criminale raccoglieva le denunce e si occupava degli imputati. Il giudice più anziano era chiamato con il termine di *capo di banca*. I giudici giudicavano in prima istanza e nemmeno il capitano poteva emettere le sentenze, che erano prerogativa della figura dei giudici-giurati.

Nei placiti civili l'assemblea convocava in giudizio i contendenti nel tentativo di riappacificarli e far cessare eventuali conflitti che avrebbero potuto essere

risolti facendo ricorso alla violenza e alle vendette. Le decisioni assunte nei placiti civili erano definitive e non prevedevano nessun appello.¹⁸ Annualmente venivano tenuti due placiti, uno a Moggio nella chiesa abbaziale e l'altro a Resiutta nella chiesa di San Martino; il primo era tenuto la prima domenica dopo l'Epifania o comunque in una delle prime domeniche di gennaio, mentre l'altro si teneva la domenica successiva. Nella riunione tenuta a Moggio erano eletti gli ufficiali delle due comunità del paese, quella di sotto e quella di sopra, e i giudici-giurati, mentre in quella di Resiutta erano nominati gli ufficiali delle altre comunità della Val Canale. Prima dell'inizio della riunione di Moggio i convocati, il governatore, il vicario *in spiritualibus* il capitano, i capi di banca, i giudici - giurati e i capifamiglia si riunivano nel chiostro dove ricevevano la benedizione del vicario curato della Chiesa di San Gallo. La cerimonia si concludeva con l'intonazione del canto *Veni Creator Spiritus* e la celebrazione di una messa.¹⁹

Una volta conclusa la funzione iniziava il placito. I rappresentanti dell'abate ascoltavano tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle comunità, che erano organizzate in vicinie rappresentate da un gastaldo e da due assistenti definiti come *sindaci*. La carica annuale prevedeva un'elezione da parte dei capifamiglia e una successiva conferma dai presidenti dei placiti. Le comunità eleggevano inoltre altre figure quali ad esempio coloro che verificavano la conformità dei pesi, gli uomini che si occupavano del fuoco, e quelli che si prendevano cura dei ponti, delle strade e delle campagne. Tutti gli ufficiali erano tenuti a prestare giuramento prima all'abate e poi al patriarca e dopo la conquista veneziana al Luogote-

nente.²⁰ Nel periodo veneziano il gastaldo del monastero sarebbe stato sostituito da un capitano, che godeva di un potere esecutivo sulle sentenze emanate dai giudici-giurati delle due comunità di Moggio di sopra e di sotto e su quelle del capitano.²¹

Nella giurisdizione dell'Abbazia di Moggio erano convocati anche i placiti di cristianità, dove i capifamiglia della comunità, convocati dai vicari dell'abate o dai vicari patriarcali durante una visita pastorale, erano chiamati a rispondere sulla vita morale degli ecclesiastici e dei laici, sulla fede e sulla cattiva amministrazione dei beni ecclesiastici. Durante i placiti di cristianità non mancavano le segnalazioni di abusi in campo civile e penale. Va sottolineato che il monastero benedettino esercitava anche la giurisdizione *in spiritualibus*, dipendente direttamente dal papa e affidata a due vicari, uno generale e uno particolare, con mansioni e prerogative diverse. Costoro erano nominati dall'abate a cui dovevano rendere omaggio, a riconferma della sua autorità e potere una volta l'anno, in genere il 6 giugno o il 16 ottobre, rispettivamente anniversario della consacrazione della chiesa abbaziale e festività di San Gallo, titolare del cenobio.²² I due vicari esercitavano l'attività spirituale in collaborazione con il capitolo, che era ordinariamente costituito da dodici monaci i quali avevano competenza in altre materie, quali la gestione del patrimonio dell'abbazia o il controllo delle attività praticate nella giurisdizione, le cui rendite provenivano da numerosi possedimenti fondiari e da un insieme di censi e livelli assisi sui terreni siti nelle vallate del Canal del Ferro, nella Carnia, nel Friuli e nella Carinzia. In *spiritualibus* il capitolo si pronunciava anche sull'accettazione o meno di even-

tuali donazioni, sulle investiture e sulla nomina di procuratori.²³

Le pene comminate nei placiti di cristianità colpivano i bestemmiatori, gli adulteri e i profanatori delle chiese. Un aspetto importante della giustizia amministrata in questi placiti è dato dalle condanne inflitte a coloro che detenevano ingiustamente le doti di figlie, sorelle o madri ormai vedove, che non avevano mai ricevuto quanto spettante. Si tratta di una presa di posizione che si proponeva di tutelare i beni dotali delle donne e che seguiva quella che sarebbe stata la volontà espressa anche dal patriarca Marquardo di Randeck nella *Constitutiones Patriae Foriuli*.²⁴

Il giudizio espresso nei placiti di cristianità poteva essere messo in discussione ricorrendo al giudizio dell'abate durante il dominio del patriarca di Aquileia e al Luogotenente nel periodo veneziano. L'abitudine di tenere placiti di cristianità continuò nei territori nell'Abbazia fino a tutto il XV secolo con una partecipazione attiva dei giurati e degli esponenti della vicinia. In un placito di cristianità tenuto a Moggio nel 1393, tra le domande sulla fede e sulla condotta morale sono inserite anche richieste che riguardano il diritto civile. Non risulta semplice distinguere le domande di competenza ecclesiastica da quelle concernenti il diritto civile e criminale, dal momento che l'abate godeva di una giurisdizione *in spiritualibus* e *in temporalibus* sul territorio dell'abbazia, che fungeva anche da pieve. I quesiti furono formulati dal vicario sostituto *in spiritualibus* dell'abate, il pievano di Moggio frate Leonardo da Cavazzo, affiancato da due laici, l'allora governatore il nobile Ettore di Spilimbergo e il capitano ser Martino

di Prata. Tra le richieste di diritto civile si segnala quella contenuta nel quindicesimo quesito proposto: «*si quis incidit igna bannorum rationis Mozii*». ²⁵ Le altre domande si soffermano sul controllo e la vendita delle rendite ecclesiastiche e dei beni, sul pagamento delle decime e degli affitti, sulle condotte dei camerari e sulla manutenzione in buono stato delle chiese, sulla bestemmia, sull'aborto, sull'adulterio e sull'usura. I legami esistenti tra gli abitanti del territorio su cui esercitava il dominio l'Abbazia erano molto stretti e riguardavano pertanto tutti gli aspetti della vita, da quello socio-economico a quello religioso e a quello giuridico.

Durante una visita pastorale tenutasi nel 1497 alle pievi carniche di Gorto e di Cavazzo, entrambe sottoposte alla giurisdizione arcidiaconale dell'abate di Moggio, il canonico di Cividale Daniele Abati di Gemona, vicario dell'abate commendatario di Moggio, emise diverse sentenze in un placito con il consenso dei vicini che «*laudaverunt unanimiter et concorditer*». ²⁶ In questo caso ad assolvere la funzione di giurati erano stati i camerari della chiesa stessa chiamati a fare giuramento all'apertura del placito di cristianità sulla propria anima e su quella degli altri componenti della vicinia («*quod debeant revelare et sue persone libere notificare in animas sua et omnium vicinorum et hominum dictarum villarum ibidem existentium et convocatorum, si sciunt quod aliquis occupet vel indebite detineat aliqua bona res, affectus sive legata, livella spectantia et pertinentia ecclesiis et quod aliquis sit blasfemator vel contemptor Dei et sanctorum, usurarius, adulter, infidelis, impunitens, non comunicans tam fidelis, item de condicione et qualitate eorum sacerdotum etcera*»). ²⁷ Nella



La Berlina, 'Supplicio malfattori 1653' (Archivio Pro Loco).

promessa i giurati si proponevano di denunciare eventuali mancanze religiose degli abitanti di questi luoghi, la presenza di persone che bestemmiassero, che fossero adulteri o usurai fino alla condanna di comportamenti ritenuti scorretti da parte dei sacerdoti. Tra le multe comminate si segnala la pena per coloro che intendevano rispettare il sabato – dimostrando quindi un atteggiamento giudicato giudaizzante – facendo suonare le campane per far smettere di lavorare data la festività. L'ammontare della penale sarebbe stato diviso a metà tra la fabbrica della Chiesa e l'arcidiacono. ²⁸ Va sottolineato un aspetto

particolare di questi placiti, tenuti nella giurisdizione dell'Abbazia di Moggio e in altri luoghi del Friuli: il ruolo dei giurati e dei *sindaci*, spesso esercitato dalle stesse persone in una sovrapposizione di lungo periodo tra le attività della parrocchia e quelle della comunità.²⁹

Dopo la conquista veneziana del Patriarcato di Aquileia, gli abati di Moggio continuarono a mantenere il potere di mero e misto impero³⁰ anche se i privilegi goduti iniziarono in breve tempo a diminuire. Venezia confermò inizialmente la piena giurisdizione *in temporalibus* sull'intero Canal del Ferro, concessa agli abati fin dalla metà del XIV secolo, in forza dei patti di dedizione stipulati con alcune casate nobiliari friulane, ma nel volgere di un ventennio fu limitata fortemente la sovranità illimitata dei priori, come appare evidente nella scelta di rendere possibile il ricorso in appello solamente davanti al Luogotenente della Patria del Friuli e non più anche dinnanzi all'abate.³¹

Nel 1436 i sindaci della comunità di Moggio, Chiusa e Resiutta si rivolsero al Luogotenente veneto per ottenere la riforma di alcuni capitoli dello statuto dominicale del 30 novembre del 1337 incentrati sui diritti esercitati dalla figura dell'abate e concernenti i terreni di derivazione abbaziale.

La richiesta avanzata prendeva in considerazione la possibilità per i massari di cedere e vendere i livelli assisi su questi terreni ma soprattutto richiedeva fosse rivisto il potere disciplinare che l'abate poteva esercitare sui massari. I veneziani decisero di ascoltare la volontà espressa dai *sindaci* riformando i capitoli in discussione. In quegli anni, come ha sottolineato Giulia Ventura, i castellani avevano avanzato al Luo-

gotenente della Patria la richiesta di poter continuare ad imprigionare i massari rei di non aver risarcito i debiti contratti con loro in un quadro di diritti che riteneva ancora possibile il mantenimento dei servi di masnada. Venezia, pur mantenendo i costumi e le leggi in vigore, era propensa ad ascoltare le richieste avanzate dai massari liberi e dai servi di masnada provati da vincoli troppo stretti nei confronti dei proprietari dei beni.³² L'autonomia mostrata dai sindaci delle tre comunità nelle riunioni annuali è evidente nella possibilità di avanzare proposte all'autorità superiore e di essere ascoltati. A partire dal XIV secolo il degano, quando sedeva nel placito, poteva dichiarare i bisogni amministrativi della villa di appartenenza e proporre soluzioni ai problemi esistenti.³³

Nell'impugnare gli statuti i *sindaci* avevano asserito che non erano validi perché erano stati emessi senza che prima fosse stata fatta una regolare convocazione e senza avere il consenso delle comunità che facevano parte della giurisdizione dell'abbazia mosacense. Non fu l'unico caso in cui le attribuzioni dell'abbazia furono messe in discussione dai veneziani che accordarono ampie prerogative alle comunità del Canal del Ferro, che avrebbero iniziato ad esercitare la facoltà di giudicare in prima istanza nelle cause civili concernenti la materia dotale e nei casi di vedovanza o di tutela dei pupilli. In teoria sarebbe dovuto essere sempre l'abate a sovrintendere al tribunale abbaziale, ma in epoca veneziana il posto fu ceduto spesso ad un governatore da lui indicato, spesso un dottore in legge, che avrebbe avuto tutte le funzioni attinenti alla sfera temporale.³⁴

La modifica dei capitoli dello statuto del novembre del 1337 fu portata a termine dal Luogotenente del-

la Patria Vitale Miani il 23 giugno del 1436. Miani intervenne sul problema della inalienabilità dei beni dell'Abbazia, un tema che sarebbe stato affrontato anche nel placito del 1565 su richiesta dei massari e nelle redazioni statutarie successive. Le richieste avanzate, seppur in modo ridotto, furono in parte accolte negli Statuti emanati nel 1597 dall'abate commendatario Agostino Morosini nel capitolo IX.³⁵ Costui avrebbe dato ampio spazio alla regolamentazione dei compiti degli ufficiali che operavano per conto dell'Abbazia.³⁶

Le cause giudiziarie in cui si ritrovano come attori i monaci di Moggio non riguardavano esclusivamente la giurisdizione abbaziale; sono infatti numerosi i processi che coinvolgevano l'abate e i suoi fratelli tesi a difendere i possedimenti del monastero dagli altri poteri forti gravitanti sul territorio regionale. Una buona parte degli atti conservati negli archivi e concernenti il monastero mosacense tramandano le dispute con i vassalli, con i paesi vicini e con le autorità più autorevoli e potenti che operavano nelle terre del Patriarcato di Aquileia.³⁷ Conflitti e tensioni avrebbero contraddistinto nel corso dei secoli il rapporto tra gli abati e i potenti vicini, i Prampero, una delle più antiche e celebri casate friulane. La casata aveva ottenuto in feudo l'abbazia di Moggio e altri possedimenti intorno alla Chiusa, sul Montasio, nel Tarvisiano oltre ai feudi e ai castelli di Prampero, Ravistagno di Montenars, Flaibano e beni in altre località.³⁸ I primi contrasti tra i Prampero e i monaci di Moggio finirono con una causa in tribunale, che verteva sui massari dell'Abbazia e sulle interferenze nei rapporti che costoro mantenevano con il priore, da parte degli esponenti della casata.³⁹

Gli abati moggesi avevano ceduto ai Prampero dalla metà del XII secolo una serie di diritti vantati dall'Abbazia sulla zona del Montasio e su quella della Chiusa; i privilegi includevano anche alcuni doveri quale il compito di riparare tutti i ponti che erano stati eretti intorno alla villa dove era imposta la *muda*, la celebre tassa doganale imposta dal patriarca sulle merci in entrata nel Patriarcato di Aquileia.⁴⁰ Da quel momento i Prampero si erano occupati della sistemazione della strada che passava lungo la Val Canale e avevano trasmesso i diritti acquisiti dagli abati di generazione in generazione dopo una prima cessione da parte dei fratelli Francesco ed Enrico di Gemona a Giovanni di Artegna, che a sua volta lo rivendette al solo Enrico.⁴¹

I rapporti tra la casata e gli abati di Moggio non si limitarono alla sola acquisizione di questi diritti sulle strade, dal momento che i fratelli Enrico e Ulvino di Prampero riuscirono ad ottenere dall'abate Vecellone la riscossione della *muda* e ottennero la riconferma anche dall'abate Gilberto. Si trattava di un compito complesso e che comportava non pochi costi, come si comprende dalle lamentele indirizzate agli abati dai Prampero, che erano diventati nel frattempo i patroni dell'Ospedale di Santo Spirito di Ospedaletto di Gemona.⁴² Tale decisione avrebbe comportato la nascita di continui conflitti e tensioni con gli abati moggesi, dopo che la casata decise di donare a tale istituzione tutti i territori compresi nella dominazione della villa di San Leopoldo nel Tarvisiano e alcuni possedimenti nella zona di Villach, zona in cui esercitava la propria influenza anche l'abbazia di Moggio.⁴³ Nell'atto di donazione, rogato il 6 marzo del 1275 a Gemona davanti ad



La torre delle prigioni, nel complesso storico abbaziale del sec. XIII (Archivio Pro Loco).

Asquino, scriba dell'abate Federico di Moggio, e a Matteo priore dell'Ospedale dei Colli di Gemona, si certificò la donazione della villa di San Leopoldo e dei diritti ad essa connessi su Camporosso, Malborghetto e altre località nelle vicinanze di Villach. La zona ceduta dai Signori di Gemona all'ospedale era contesa da più potenze del tempo inevitabilmente destinate ad entrare in contrasto; tra coloro che esercitavano il loro dominio in quei luoghi c'erano, come abbiamo ricordato, anche l'Abbazia di Mog-

gio⁴⁴ e la sede vescovile di Bamberg. Il vescovado tedesco governava dal 1014 su Arnoldstein, Tarvisio, Pontebba fino al Predil e dal 1060 su Villach, e dal 1174 su Feldkirchen, Dietrichstein e Prägad, al di là della Drava, acquistate dal conte Corrado di Rabs e burgravio di Norimberga. La cura spirituale su tutti i territori a destra del fiume stesso era stata affidata al patriarca di Aquileia, che aveva scelto come rappresentante l'arcidiacono di Villach. I Prampero, a loro volta, godevano della giurisdizione sul territorio,

molto probabilmente in concessione allodiale dal vescovo di Bamberg.⁴⁵ A questo quadro complesso di giurisdizioni si aggiungeva il dominio dell'Abbazia di Moggio, che fu più volte costretta a richiedere giustizia intervenendo contro la casata, che sembra avesse più volte sobillato i massari che lavoravano i terreni abbaziali e che erano invitati a prendere possesso dei beni rendendosi indipendenti.

Le cause giudiziarie erano sovente legate al compito assunto dai Prampero di riparare i ponti eretti nella zona della Chiusa e sono attestate ancora prima della donazione della giurisdizione all'Ospedale di Santa Maria dei Colli o di Santo Spirito di Ospedaletto. Le tensioni continue erano addirittura sfociate in un assassinio: in un atto rogato nel 1349 è registrato l'assassinio dell'abate Gilberto da parte di Riccardo ed Ulvino di Prampero che lo consideravano da tempo alla stregua di un loro nemico irriducibile.⁴⁶ Il delitto peraltro non aveva comportato nessun reale chiarimento nel quadro dell'esercizio della giurisdizione, come appare evidente nel periodo successivo, quando le tensioni e i conflitti con gli esponenti dell'Ospedale di Santo Spirito continuarono diventando più frequenti che in passato. La scelta della casata di allearsi con i conti di Gorizia, che erano in lotta con il patriarca per l'avvocazia sulla chiesa di Aquileia, fu la causa dell'aumento delle difficoltà incontrate dall'abbazia nell'amministrazione dei beni e delle proprietà. Dopo l'assassinio del patriarca Bertrando di Saint Geniès, avvenuto l'anno successivo, l'abbazia iniziò una lunga e incessante decadenza favorita sia dal disinteresse degli abati verso i possessi abbaziali sia dalla difficile situazione politica che caratterizzò il secondo Trecento in Friuli.⁴⁷

Dalla metà del XIV secolo furono frequenti le liti tra i Prampero e gli abati, che accusavano la casata di non mantenere la sicurezza sulle strade e soprattutto denunciavano con forza i tanti episodi concernenti massari spinti a non versare i fitti sui terreni di proprietà dell'Abbazia. Con l'inizio della dominazione veneziana il ruolo della casata di origine tedesca cambiò. Venezia avrebbe accusato più volte gli esponenti della casata di non rispettare gli accordi stipulati in epoca patriarchina, patti che prevedevano – come abbiamo ricordato – il mantenimento in buone condizioni della strada che attraversava la valle in cambio dei proventi ottenuti con la gestione dei pascoli del Montasio e con gli introiti della *muda* della Chiusa. I Prampero denunciarono più volte di essere in difficoltà nel far fronte all'impegno preso; il cambio del regime politico non aveva comportato alcun miglioramento rispetto alla situazione precedente, quando la casata era stata costretta a cedere anche l'appalto del dazio della Chiusa. Tra la fine del XV secolo e i primi decenni di quello successivo si attestano numerose cause tra i Prampero e gli abati di Moggio in larga parte per i diritti di pascolo.

I monaci non entrarono in conflitto con la sola casata dei Prampero. Fin dal XIII secolo sono attestate cause dibattute in tribunale nella ricerca di una soluzione ai tanti conflitti che vedevano coinvolti gli abati, contro potenze che mettevano in discussione il dominio dell'abbazia su terre e villaggi lontani da Moggio, ma che appartenevano comunque alla giurisdizione. Nel 1202, ad esempio, i monaci erano entrati in conflitto con i conti di Gorizia, titolari dei diritti d'avvocazia patriarchina, per la villa abbaziale di Dignano. L'abate di Moggio era stato investito

fin dalla fondazione del monastero nel 1119 della supremazia sulla pieve di Dignano e su quella di Cavazzo con diritto di placito di cristianità e diritti arcidiaconali.⁴⁸ La disputa durò a lungo e fu sanata solamente nel 1211 quando i conti goriziani Mainardo ed Engelberto rinunziarono ad esercitare i loro diritti in cambio di un riscatto che fu fissato nella somma di 450 lire di piccoli veronesi. La tregua non fu però definitiva, dal momento che i conti non avevano rinunciato realmente al possesso di Dignano al punto che non esitarono a provocare occasioni di scontro con l'abate. Il villaggio fu più volte depredata e i monaci, data la distanza da Moggio, cercarono di trovare un alleato che difendesse la località tra le casate della zona. La scelta cadde sui Signori di Spilimbergo, che vivevano sull'altro versante del fiume Tagliamento. Nessun'altra scelta sarebbe stata più infausta: la casata si rivelò un nemico irriducibile dell'Abbazia che, esercitando il controllo su Dignano, metteva in discussione il progetto spilimberghe di ottenere il monopolio del trasporto delle merci sul Tagliamento.⁴⁹

Non era semplice per gli abati ricomporre le tante liti che nascevano per motivi di confine; la giurisdizione era territorialmente ampia e i conflitti erano quasi continui. Nel corso del XIII secolo gli abati furono costretti a ricorrere in appello chiedendo udienza dai patriarchi per ottenere giustizia; nel 1257 l'abate ritenne di rivolgersi addirittura all'arcivescovo di Salisburgo per ribadire il diritto di avvocazia dell'Abbazia sulle ville di Bicinicco, di Pieris, di San Canziano e Salcano, messe a ferro e fuoco da una serie di rapine, furti e incendi dai conti di Gorizia. Non avendo avuto ascolto l'abate non avrebbe esitato a

richiedere l'intervento di una potenza lontana: il re di Boemia.⁵⁰

La figura degli abati, che pur nella diversità dei singoli, si era dimostrata molto tenace nel difendere i diritti abbaziali nei territori e che aveva affrontato più volte i Prampero e i loro tentativi di sollevare i massari contro i monaci sarebbe cambiata dopo la conquista veneziana, che comportò nel 1422 il saccheggio di molti libri di culto e arredi preziosi e che vide, analogamente a quanto attestato negli altri monasteri, sostituire il priore con un veneziano così come sarebbero stati legati alla Dominante tutti i successori.⁵¹ I monaci, operando quasi sempre con un abate che ormai risiedeva lontano, continuarono ad esercitare i diritti feudali detenuti dall'abbazia e che ormai si sommavano sovente a quelli esercitati da altre autorità. Gli abitanti delle valli soggette all'autorità dell'Abbazia, ai quali era richiesto di provvedere alla manutenzione delle strade e dei ponti, si ritrovarono così a pagare i tributi al monastero, a Venezia e alla casata dei Prampero e più volte si sarebbero rivolti ai tribunali e in appello al Luogotenente nel tentativo di difendere i loro diritti. Di fronte ad una situazione fiscale complessa gli abitanti della valle cercarono di non perdere almeno i diritti che avevano acquisito nel corso del tempo. La comunità di Moggio in particolare avrebbe difeso con forza il diritto di avere un tribunale di prima istanza contro i tentativi fatti dagli abati per togliere questa antica concessione arrivando a presentare un ricorso al Luogotenente della Patria nel 1568, un appello vinto come dimostra la ducale contenete i diritti di giurisdizione della comunità. I diritti sarebbero poi stati più volte messi in discussione.⁵²

BIBLIOGRAFIA

- BATTISTELLA 1903 = BATTISTELLA A., *L'abbazia di Moggio: memoria storica documentata*, Udine 1903.
- BATTISTELLA 1908 = BATTISTELLA A., *La servitù di masnada in Friuli*, Venezia 1908.
- BATTISTELLA 1909 = BATTISTELLA A., *Nuovi registi sulla servitù di masnada*, Udine 1909.
- BIANCHI 1844 = BIANCHI G., *Documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 1325*, Udine 1844
- BIANCHI 1845 = BIANCHI G., *Documenti per la storia del Friuli dal 1326 al 1332*, Udine 1845.
- BIANCO 1985 = BIANCO F., *Comunità di Carnia. Le comunità di villaggio della Carnia (secoli XVII-XIX)*, Udine 1985.
- BIANCO 1995 = BIANCO F. (a cura di), *Il feudo benedettino di Moggio (secoli XV-XVIII)*, Udine 1995.
- BIANCO 1997 = BIANCO F., *Le terre del Friuli*, Verona 1997.
- CALHAUN J.C. = CALHAUN J.C., *Community. Toward variable conceptualization for comparative research*, «Social History», pp. 105-129.
- CAMMAROSANO 1988 = CAMMAROSANO P., *L'alto Medioevo: verso la formazione regionale*, in CAMMAROSANO P./DE VITT F./DEGRASSI D., *Il Medioevo*, Udine 1988 (Storia della società friulana, dir. G. MICCOLI, 1), pp. 9-155.
- CAPITANIO/DAO 2012 = CAPITANIO E./DAO N. (a cura di), *I Catapan della Pieve di Dignano tra Medioevo ed età moderna*, Vilegnove di San Denèl 2012.
- CORDIGNANO 1989 = CORDIGNANO F., *L'abbazia di Moggio Udinese nella grande cornice storico-giuridica del Patriarcato di Aquileia*, Moggio Udinese 1989.
- CORGNALI 1943-1951 = CORGNALI G.B., *Un inventario di documenti mosaicens redatto nel 1337*, «Memorie Storiche Forogiuliesi», 39 (1943-1951), pp. 41-58.
- DAVEGGIA 1990 = DAVEGGIA C.L., *Una particolare istituzione del Friuli patriarchino e veneziano: le banche giudiziarie*, in Id., *Istituzioni e società nel medio evo italiano*, Venezia 1990, pp. 53-83.
- DAVIDE 2013 = DAVIDE M., *L'Ospedale di Santa Maria dei Colli di Gemona*, in ESPOSITO A./REHBERG A./DAVIDE M., *Ospedaletto di Gemona. Storia di un Priorato dell'Ordine di Santo Spirito*, Udine 2013, pp. 69-110.
- DAVIDE 2015 = DAVIDE M., *Il ruolo dell'abbazia benedettina di Moggio Udinese durante il periodo patriarcale e nella prima età moderna*, in *Cultura in Friuli*. Atti della seconda settimana della cultura friulana, 7-17 maggio 2015, Udine 2016, pp. 217-230.
- DAVIDE 2016 = DAVIDE M., *Il castello di Rabenstein e la comunità di Montenars: un feudo Prampero*, Gemona del Friuli 2016, pp. 7-22.
- DEGRASSI 2000 = DEGRASSI D., *Le strade di Aquileia: nuovi itinerari tra Friuli e golfo adriatico*, Gorizia 2000.
- DEGRASSI 2002 = DEGRASSI D., *I beni fondiari degli ordini monastici e la loro gestione (sec. XIII-XIV)*, in SCALON C. (a cura di), *Il monachesimo benedettino in età patriarcale*, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Udine-Rosazzo, 18-20 novembre 1999), Udine 2002, pp. 107-140 [ristampato in DEGRASSI D., *Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale (XII-XV)*. Saggi di storia economica e sociale, Trieste 2009, pp. 83-110].
- DEGRASSI 2002a = DEGRASSI D., *Frontiere, confini e interazioni transconfinarie nel Medioevo: alcuni esempi nell'area nordorientale d'Italia*, «Archivio Storico Italiano», 160 (2002), n. 2, pp. 195-220.
- DEGRASSI 2004 = DEGRASSI D., *Attraversando le Alpi orientali: collegamenti stradali, traffici e poteri territoriali (IX-XIII secolo)*, in VARANINI G.M. (a cura di), *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, Napoli 2004, pp. 123-147.
- DEGRASSI 2006 = DEGRASSI D., *La costruzione di una rete urbana nell'Italia nord-orientale e il ruolo delle città di medio livello*, in KNITTLER H., *Minderstädte, Kümmerformen, gefreite Dörfer. Stufen zur Urbanität und das Märkteproblem*, a. Lienz 2006, pp. 79-107.
- DEGRASSI 2008 = DEGRASSI D., *Dai monti al mare. Transiti e collegamenti tra le Alpi orientali e la costa dell'alto Adriatico (XIII-XV secolo)*, in BERGIER J.F./COPPOLA G. (a cura di), *Vie di terra e d'acqua. Infrastrutture viarie e sistemi di relazioni in area alpina (secoli XIII-XVI)*, Atti del Convegno Internazionale dell'ITC/ISIG (Trento 27-28 ottobre 2005), Bologna 2008, pp. 161-187.
- DE VITT 1983 = DE VITT F., *Pievi e Parrocchie della Carnia nel Tardo Medioevo (sec. XIII-XV)*, Tolmezzo 1983.
- DE VITT 1985 = DE VITT F., *Una visita personale del 1497 in Carnia*, «Memorie Storiche Forogiuliesi», 65(1985), pp. 63-94.
- DE VITT 1990 = DE VITT F., *Istituzioni ecclesiastiche e vita quotidiana nel Friuli medioevale*, Venezia 1990.
- DE VITT 2006 = DE VITT F., *L'abbazia benedettina di Moggio nel Medioevo*, in BIANCO F. ET ALI (a cura di), *Il Tagliamento*, Sommaccampagna (VI) 2006, pp. 313-325.
- DEGANI 1912 = DEGANI E., *Il placito di cristianità*, «Memorie Storiche Forogiuliesi», 4 (1912), pp. 281-299.
- DISSADERI M., *Gilberto Da Marano sul Panaro* in Dizionario Biografico dei Friulani on line, <<http://www.dizionariobiograficoidefriulani.it/gilberto-da-marano-sul-panaro/>>
- FALESCHINI 2010 = FALESCHINI M., *Viabilità e insediamenti di epoca romana nel territorio della Valle del Fella*, «Ce fastu?», 86 (2010), pp. 177-192.
- FALESCHINI 2013 = FALESCHINI M., *L'insediamento antico nel territorio della Valle del Fella in relazione alla viabilità. Alcuni aspetti topografici ed economici*, in MAGNANI S. (a cura di), *Le aree montane come frontiera. Spazi d'interazione e connettività*, Ariccia 2013, pp. 253-279.
- FEDRIGO 1926 = FEDRIGO U., *Note storiche del Comune di Resiutta*, Tarcento 1926.
- FRANGIPANE 1933 = FRANGIPANE L., *Genealogia e registi della famiglia dei conti di Prampero*, Udine 1933.
- GADDI 1995 = GADDI M., *Legislazioni, istituzioni e tribunali*, in BIANCO F. (a cura di), *Il feudo benedettino di Moggio*, Udine 1995.
- HÄRTEL 1986 = HÄRTEL R., *Die älteren Urkunden des Klosters Moggio (bis 1250)*, Wien 1986.

- HÄRTEL 2002 = HÄRTEL R., *Moggio*, in *Germania benedictina*, 3, FAUST U./KRASSNIG W. (a cura di), *Die benediktinischen Mönchs- und Nonnenklöster in Österreich und Südtirol*, St. Ottilien 2002, pp. 832-862.
- JOPPI 1885 = JOPPI V., *Documenti goriziani del sec. XII e XIII [parte I]*, «Archeografo triestino», 11 (1885), pp. 377-405, n. XII, pp. 393-394.
- JOPPI 1886 = JOPPI V., *Dell'abbazia di Moggio nel secolo 15. Nuovo documento*, Udine 1886.
- JOPPI 1878 = JOPPI V. (a cura di), *Statuti della abbazia di Moggio del 1337*, Udine 1878.
- JOPPI 1891 = JOPPI V., *Un documento storico mosacense dell'anno 1336*, Udine 1891.
- JOPPI 1897 = JOPPI V., *Di alcune antiche costumanze feudali del Friuli. I Colloredo e le loro masnate* (Nel giorno delle auspicatissime nozze del conte Colloredo Mels con la nobile Lina Faletti), Udine 1887.
- JOPPI/WOLF 1898 = JOPPI V./WOLF A., *Statuti ed ordinamenti del Comune di Udine del 1425*, Udine 1898.
- JOPPI 1900 = JOPPI V. (a cura di), *Constitutiones Patriae Foriuli deliberate a Generali Parlamento*, Udine 1900.
- KOLLER NEUMANN 1982 = KOLLER NEUMANN I., *Die Lehren des Bistums Bamberg in Kärnten bis 1400*, Klagenfurt 1982.
- LEICHT 1917-1935 = LEICHT P.S., *Parlamento friulano*, 1, 1228-1420, Bologna 1917-1935.
- MARCHETTI 2001 = MARCHETTI P., *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo e età moderna*, Milano 2001.
- MENIS 1994 = MENIS G. (a cura di), *Le origini dell'abbazia di Moggio e i suoi rapporti con l'abbazia di San Gallo: atti del convegno internazionale*, Moggio, 5 dicembre 1992, Udine 1994.
- PASCHINI 1928 = PASCHINI P., *Notizie storiche della Carnia*, Tolmezzo 1928.
- PASCHINI 1971 = PASCHINI P., *Note storiche della Carnia da Venzona a Monte Croce e Camporosso*, Udine 1971.
- PASCHINI 2003 = PASCHINI P., *Storia del Friuli*, Tavagnacco (Udine) 2003.
- PIEMONTE 1953 = PIEMONTE D.G., *L'abbazia di Moggio*, «Sot la Nape», 5 (1953), n. 6, pp. 15-17.
- DI PRAMPERO 1933 = DI PRAMPERO G., *Vita militare e politica dei Signori di Gemona conti di Prampero*, Udine 1933.
- PUGNETTI 2011 = PUGNETTI G., *Pieve abbaziale di San Gallo abate, Moggio Udinese*, Udine 2011.
- RANDO 2006 = RANDO D., *Chiese e comunità alpine in prospettiva comparata*, in SILVESTRINI F. (a cura di), *L'Italia alla fine del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, I*, Firenze 2006 (Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo-San Miniato, Collana di studi e ricerche, 9), pp. 163-186.
- TASSINI 1914 = TASSINI D., *Per la sede degli uffici di Moggio Udinese (Sommaro storico)*, Cividale del Friuli 1914.
- TESSITORI 1887 = TESSITORI D., *Cenni brevissimi della forania di Moggio*, Udine 1887.
- TESSITORI 1887a = TESSITORI D., *Alcuni documenti inediti che si riferiscono al regime dell'antica abbazia di Moggio*, Udine 1887.
- TESSITORI 1887b = TESSITORI D., *Notizie storiche sull'abbazia di Moggio ai tempi del suo abate commendatario San Carlo Borromeo, 1561-1566*, Udine 1887.
- VALENZI L., *Sulla definizione della comunità contadina*, «Studi Storici», 20 (1979), pp. 679-686.
- TREBBI 1988 = TREBBI G., *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Udine 1988.
- VENTURA 1988 = VENTURA G., *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canal del Ferro (sec. XIV-XVIII)*, II, Udine 1988.
- WIESFLECKER 1949 = WIESFLECKER H., *Die Regesten der Grafen von Görz und Tirol, Pfalzgrafen in Kärnten*, I, 957-1271, Innsbruck 1949.
- VON ZAHN 1877 = VON ZAHN J., *Austro-friulana. (1250-1365)*, Wien 1877.
- ZACCHIGNA 1982 = ZACCHIGNA M., *La palude di Cinto. Una lite giudiziaria del tardo medioevo friulano*, «Metodi e Ricerche», n.s., 1 (1982), n. 2, pp. 33-42.
- ZORATTI 1973 = ZORATTI V., *Dignano al Tagliamento: note storiche della pieve e filiali*, Udine 1973.
- ZORDAN 1992 = ZORDAN G., *Per lo studio delle banche giudiziarie nel ciwidalese d'età moderna. Indirizzi metodologici e spunti di riflessione*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 65 (1992), pp. 23-66.

NOTE

- ¹ Sui possedimenti dell'abbazia di Moggio si veda la carta elaborata da HÄRTEL 1986, p. 59; l'elenco completo delle ville soggette si trova in BATTISTELLA 1903, pp. 135-137. Cfr. anche GADDI 1995, p. 129.
- ² Sull'abbazia di Moggio si vedano: JOPPI 1886, TESSITORI 1887a, TESSITORI 1887b, JOPPI 1891, BATTISTELLA 1903, CORGNALI 1943-1951, PIEMONTE 1953, HÄRTEL 1986, HÄRTEL 2002, CORDIGNANO 1989, MENIS 1994, BIANCO 1995, DE VITT 2006, PUGNETTI 2011. Sul ruolo dell'Abbazia durante il Patriarcato e nella prima età moderna cfr. DAVIDE 2015.
- ³ Sull'Abbazia di Moggio gravavano i diritti che potevano vantare i patriarchi e che erano stati fissati in una bolla papale o meglio in una *constitutio*, emanata da papa Innocenzo III il 29 giugno del 1132, nella quale si definivano con precisione le competenze diocesane del patriarca ed era stato stabilito il posto della cattedra di Aquileia all'interno delle gerarchie episcopali. Con questo atto il papa aveva concesso al patriarca e alla Chiesa di Aquileia i diritti metropolitici e la potestà su sedici vescovati, rispettivamente Pola, Trieste, Parenzo, Emona (Cittanova), Concordia, Treviso, Ceneda, Belluno, Feltre, Padova, Trento, Mantova, Verona e Como, e la potestà sulle abbazie di Ossiach, di Rosazzo, di Beligna, di Sesto, di Pero, di Santa Maria in Orgnano e di Moggio. In una bolla emessa da Alessandro III, di cui non si conosce la data precisa, viene confermata la supremazia della figura del patriarca sull'Abbazia; contestualmente il papa avrebbe garantito all'abate di Moggio numerosi privilegi tra i quali l'uso della mitra vescovile, privilegi poi ribaditi da papa Celestino III all'abate Corrado e ai suoi successori: cfr. Cfr. PASCHINI 2003, p. 254; LEICHT 1917-1935, I, t.1, p. CLXX.
- ⁴ Gli Statuti emanati da Gilberto di Moggio sono stati pubblicati da VENTURA 1988, II, pp. 529-533. Sulle redazioni statutarie si veda ancora BATTISTELLA 1903, p. 49-55; PASCHINI 1971, pp. 81-82. Sulla figura dell'abate Gilberto cfr. DISSADERI.
- ⁵ Doc. 636 «Sentenza di morte pronunciata dal gastaldo e giurati della badia di Moggio e consegna del reo in mano al gastaldo di Carnia perché detta sentenza venga seguita»: BIANCHI 1845.
- ⁶ TASSINI 1914, pp. 8-10; VENTURA 1988, II, pp. 520-521.
- ⁷ *Ivi*, pp. 529-530.
- ⁸ *Ivi*, pp. 531-533; BATTISTELLA 1903, p. 49-55; PASCHINI 1971, pp. 81-82.
- ⁹ Rubrica IV degli statuti: VENTURA 1988, II, p. 533.
- ¹⁰ Rubrica V degli statuti: VENTURA 1988, II, p. 533.
- ¹¹ Cfr. VENTURA 1988, II, p. 516; BATTISTELLA 1903, pp. 27-28.
- ¹² FEDRIGO 1926; TESSITORI 1887, p. 12.
- ¹³ Sulla servitù di masnada si veda l'introduzione di JOPPI –WOLF 1898; BATTISTELLA 1908; BATTISTELLA 1909; CAMMAROSANO 1988, pp. 133-139. Sulla manomissione dei servi di masnada si veda anche quanto scritto in JOPPI, pp. 9-10. In una convenzione stipulata tra l'abate di Moggio e i signori di Cuccagna sono indicati i massari del priore e dei fratelli e quelli che sono definiti come *servitores*: BIANCHI 1844.
- ¹⁴ Sulle modalità dei processi in Friuli cfr. VENTURA 1988, I, pp. 110-111; DAVEGGIA 1990, pp. 53-83; ZORDAN 1992, pp. 23-66.
- ¹⁵ I pontefici attraverso l'istituto della commenda iniziarono ad affidare la gestione e l'amministrazione dei monasteri ad abati non residenti, che in genere tendevano a cumulare il singolo beneficio abbaziale con altri dello stesso tipo, oppure vescovili, percependo così le rendite legate alla carica senza assumersene gli oneri. Questa decisione comportò un peggioramento delle condizioni dell'abbazia analoghe a quelle attestate in altri monasteri friulani. Dopo la conquista di Venezia gli abati di tali abbazie furono tutti sostituiti da abati commendatari veneziani o comunque legati alla Dominante. Nel caso specifico di Moggio il mutamento si verificò a partire dal 1431: BATTISTELLA 1903, p. 66.
- ¹⁶ Verso la fine del XVI secolo i ricorsi alle magistrature veneziane sembrano essere stati più frequenti degli appelli al Luogotenente.
- ¹⁷ Sui placiti di cristianità si veda DEGANI 1912, pp. 281-299.
- ¹⁸ JOPPI 1878; VENTURA 1988, II, pp. 515-569.
- ¹⁹ Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Udine (ACAU), Fondo Moggio, n. 1001, *Placita christianitatis et visitationes*.
- ²⁰ BATTISTELLA 1903, p. 97.
- ²¹ VENTURA 1988, II, pp. 523-524.
- ²² Cfr. DE VITT 1983, pp. 46-48.
- ²³ La giurisdizione *in spiritualibus* degli abati mosacensi si estendeva, oltre a Moggio, anche sulle chiese divenute soggette tra XII e XIV secolo: Prato Carnico, Ovaro (con Chialina, Lenzone, Liariis, Clavais, Cludinico, Muina, Mione, Ovasta, Luint, Agrons, Entrampo, Luincis), Comegliàn, Frassineto e Sigiletto (nel comune di Forni Avoltri), Monaio e Zovello (in comune di Ravascelto), Cercivento (di Sopra e di Sotto), Amaro, Chiusaforte (con Raccolana), Dogna, Pontebba, Dignano (con Bonzicco, Vidulis e Carpacco), Flaibano, Rigolato (con Gracco, Vuezzi, Ludaria, Givigliana, Magnanins e Valpicetto), Sappada, Resia, Resiutta (con Oseacco), Nogaredo di Corno e Barazzetto (in comune di Coseano), Osoppo, Cavazzo Carnico (con Cesclàns, Somplago e Mena), Trasaghis (con Alesso, Avasinis, Braulins e Peonis), Bordano (con Interneppo), Feistritz an der Gail in Carinzia, Sant'Odorico di Rifembergo, ora Branik in Slovenia.
- ²⁴ Tra le rubriche che il patriarca Marquardo di Randeck aveva inserito nelle Costituzioni come tutela per le donne sulla dote si vedano le rubriche CX «*De solemnitate que servari debet in alienatione rerum dotium, et quod super iuribus dominarum fieri debeat summarie iustitie complementum*»; CVIII «*In quibus bonis fieri debeat restituito dotis*» in JOPPI, pp. 62-63. rubrica XXXIV (LXXX), in LEICHT 1917-1935, I, p. 243.
- ²⁵ Il verbale con le domande è trascritto in DE VITT 1990, p. 15.
- ²⁶ DE VITT 1990, pp. 13-18; DE VITT 1985, pp. 68-78 e appendice doc. 5 e doc. 6.
- ²⁷ DE VITT 1985, doc. 6, a pp. 71-72. Sulla vicinia e sul suo funzionamento cfr. VALENZI 1979, pp. 679-686; CALHAUN 1980, pp. 105-129;

- BIANCO 1985, pp. 31-41; BIANCO 1997, pp. 37-42; VENTURA 1988, I, pp. 90-95.
- ²⁸ DE VITT 1985, doc. 5, a pp. 87-88.
- ²⁹ RANDO 2006, pp. 171-172.
- ³⁰ Cfr. TREBBI 1988, pp. 34-35 e 383; VENTURA 1988, I, pp. 516-518. Esempi di esercizio del potere di mero e misto imperio si possono leggere nei documenti conservati in Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori sopra Feudi*, b. 433, fasc. 3.
- ³¹ PASCHINI 2003, p. 502; GADDI, pp. 131-132.
- ³² VENTURA 1988, I, pp. 80-81.
- ³³ BATTISTELLA 1903, pp. 107-108; VENTURA 1988, I, p. 81.
- ³⁴ Sui rapporti con le comunità del Canal del Ferro si veda VENTURA 1988, II, pp. 522-526.
- ³⁵ Leicht rappresentanze contadini, p. 129, 133-134.
- ³⁶ Lo statuto emanato dall'abate Agostino Morosini è trascritto in VENTURA 1988, II, pp. 538-540.
- ³⁷ Numerosi processi dell'abate di Moggio si leggono nell'Archivio diocesano di Udine, *Fondo Moggio*, Processi e Iurisdictionalia e per quanto riguarda la prima età moderna nell'Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori sopra Feudi*, b. 433, fasc. 3.
- ³⁸ Sui Prampero cfr. DI PRAMPERO 1933; FRANGIPANE 1933; DAVIDE 2016.
- ³⁹ Sentenza del 9 agosto del 1322: doc. 318; BIANCHI 1844.
- ⁴⁰ Sugli assi viari che attraversavano il Patriarcato cfr. cfr. DEGRASSI 2000; DEGRASSI 2004, pp. 123-147; DEGRASSI 2006, pp. 79-107; DEGRASSI 2008, pp. 161-187. Sulla viabilità lungo la Valle del Fella anche nel periodo romano si veda quanto scritto da FALESCHINI 2013, pp. 253-279; FALESCHINI 2010.
- ⁴¹ Cfr. PASCHINI 1928, pp. 31-32; DI PRAMPERO 1933, pp. 24-25.
- ⁴² Sull'Ospedale di Santo Spirito di Ospedaletto di Gemona si veda DAVIDE 2013.
- ⁴³ Cfr. DAVIDE 2013, p. 113. Sulle problematiche relative ai confini del Tardo Medioevo cfr. DEGRASSI 2002a, pp. 195-220; ZACCHIGNA 1982, pp. 33-42; MARCHETTI 2001.
- ⁴⁴ ACU, Fondo Bini, *Documenta varia*, mss. 1706; cfr. VON ZAHN 1877, pp. 18-19; PASCHINI 1928, p. 18; DAVIDE 2013, pp. 77-78.
- ⁴⁵ Sull'influenza del vescovato di Bamberga sulla Carinzia e in particolare sulla Val Canale si veda KOLLER NEUMANN 1982.
- ⁴⁶ Cfr. BATTISTELLA 1903, p. 30.
- ⁴⁷ Va ricordato che tre anni più tardi l'abate di Moggio avrebbe presentato al patriarca il quadro geografico e demico della giurisdizione, una situazione che lo spingeva ad erigere la curazia di Prato Carnico, con lo smembramento della Val Pesarina dalla matrice di Santa Maria di Gorto, che era una pieve molto estesa comprendente la valle Degano, quasi intera, la val Pesarina, la val Calda e la conca di Sappada. Cfr. DE VITT 1983, pp. 131-132.
- ⁴⁸ Sulla pieve di Dignano si veda ZORATTI 1973; CAPITANIO/DAO 2012. Sui placiti di cristianità presso la pieve dei Santi Pietro e Paolo di Dignano cfr. Archivi Storico della Curia Arcivescovile di Udine, *Fondo Moggio*, n. 1020 - 4 Moggio. Placiti a Dignano 1511-1555.
- ⁴⁹ Il documento con la composizione del 9 dicembre 1211 tra i conti di Gorizia Mainardo ed Enghelberto e l'abate di Moggio è pubblicato da JOPPI 1885, pp. 377-405, n. XII, pp. 393-394; il regesto si trova in WIESFLECKER 1949, n. 361 a p. 99; si veda inoltre HÄRTEL 1986, p. 106, n. U 42.
- ⁵⁰ Cfr. CORDIGNANO 1989, p. 112.
- ⁵¹ Cfr. BATTISTELLA 1903, p. 66.
- ⁵² VENTURA 1988, II, p. 521.